



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1465

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LOREFICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2025

Misure urgenti in favore dei lavoratori socialmente utili e delega al Governo per la loro stabilizzazione occupazionale e il riconoscimento del diritto alla pensione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a introdurre misure urgenti per il riconoscimento del diritto alla pensione e la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili (LSU). Questi lavoratori, spesso impegnati in attività di pubblica utilità, rappresentano una categoria vulnerabile che necessita di interventi specifici per garantire loro un trattamento equo e dignitoso.

I lavoratori socialmente utili (LSU) sono stati introdotti nell'ordinamento italiano per rispondere alle esigenze di occupazione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro. La prima normativa significativa è costituita dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, che permetteva l'impiego temporaneo di disoccupati e titolari di trattamenti di integrazione salariale in opere e servizi di pubblica utilità nelle regioni del Sud Italia; successivamente si è intervenuti sulla materia con la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'articolo 23 prevedeva la possibilità di impiegare i giovani disoccupati del Mezzogiorno per progetti di pubblica utilità limitati nel tempo. Negli anni successivi, ulteriori disposizioni hanno ampliato e regolamentato l'istituto degli LSU. Il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993 ha previsto l'utilizzo dei lavoratori dalle medie e grandi imprese che avevano perso il lavoro in attività socialmente utili, finanziate dallo Stato. Con il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1995, n. 451, è stato modificato il sistema dei lavori socialmente utili, ridefinendone finalità e modalità di attuazione. Successivamente, con il decreto legislativo 1° dicembre 1997,

n. 468, e con il decreto-legge 13 marzo 2000, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 2000, n. 144, è stata fornita una disciplina organica per i diritti e gli obblighi di tali lavoratori.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha ulteriormente ridefinito la disciplina, abrogando la norma del 1997 ma affermandone la retroattività per i rapporti instaurati prima dell'entrata in vigore del decreto nel 2015.

Tale categoria di lavoratori, a dispetto di quanto previsto dalla normativa, è stata utilizzata dalle pubbliche amministrazioni in sostituzione del personale stabile, violando le finalità formative previste dalla normativa, senza tuttavia godere delle medesime tutele contrattuali e previdenziali né, tanto meno, di un compenso adeguato al lavoro svolto.

Tra il 2006 e il 2012 si è parzialmente proceduto a una stabilizzazione della categoria che, tuttavia, ha lasciato fuori la questione del trattamento pensionistico di questi soggetti che, ad oggi, risultano ancora pesantemente penalizzati rispetto gli altri lavoratori.

Dopo molti anni, è necessario agire per sanare una discriminazione tra lavoratori che viola lo stesso dettato costituzionale oltre che il diritto europeo e il presente disegno di legge si muove in questa direzione.

L'articolo 1 reca le finalità, riconoscendo il diritto alla pensione dei lavoratori socialmente utili e la loro stabilizzazione, l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, l'articolo 3 contiene le definizioni dei soggetti i « transitoristi » e gli « autofinanziati », mentre l'articolo 3 defi-

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nisce la platea cui si rivolge il disegno di legge.

L'articolo 5 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla ricognizione della platea storica degli LSU e di coloro che sono ancora attivi dividendoli per regione e indicando altresì gli enti che ancora utilizzano tali lavora-

tori; inoltre la delega prevede la stabilizzazione degli stessi fino allo svuotamento del bacino storico nazionale e l'utilizzo di risorse proprie delle regioni e delle amministrazioni locali nella stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato di almeno trenta ore settimanali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.*(Finalità e principi generali)*

1. La presente legge, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, è volta a riconoscere il diritto alla pensione ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, inclusi i lavoratori facenti parte delle categorie dei lavoratori transitoristi e autofinanziati come definiti all'articolo 2.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e sono finalizzate a garantire, ai lavoratori di cui al comma 1, un trattamento pensionistico equo e adeguato, nonché a ridurre le disparità esistenti e tutelare le fasce di lavoratori più svantaggiate.

Art. 2.*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «lavoratori transitoristi»: lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impegnati in attività a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) «lavoratori autofinanziati»: lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impegnati in attività finanziate dalle regioni di appartenenza, in servizio presso i rispettivi enti utilizzatori.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettera *e*), del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alle successive leggi regionali di recepimento;

c) ai lavoratori impegnati in attività con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle regioni promotorie dei progetti.

Art. 4.

(Disposizioni in favore dei lavoratori socialmente utili)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 la pensione maturata dai lavoratori socialmente utili (LSU), è incrementata mediante l'integrazione e il riscatto ai fini pensionistici dei periodi di lavoro svolti nell'ambito dei progetti per lavori socialmente utili, ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con oneri integralmente a carico delle finanze dello Stato e, per quanto di competenza, delle regioni di riferimento.

2. Al fine di promuovere la cancellazione dei lavoratori di cui al comma 1 dal bacino storico nazionale dei lavoratori socialmente utili (LSU), la presente legge dispone, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, la stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili anche mediante forme di accordo e intesa istituzionale tra Stato, regioni e autonomie locali.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e riconoscimento del diritto alla pensione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) effettuare una cognizione del numero dei lavoratori transitati nel bacino storico nazionale o in quello regionale, con riferimento ai transitoristi e agli autofinanziati;

b) censire i lavoratori ancora presenti nel bacino storico nazionale, suddivisi per regione di appartenenza;

c) individuare gli enti utilizzatori e motori di progetti per l'impiego di LSU operanti nei territori regionali;

d) definire le risorse necessarie a garantire l'incremento pensionistico di cui all'articolo 4 della presente legge, con riferimento alle prestazioni lavorative effettivamente svolte ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

e) garantire un adeguamento economico in favore dei soggetti beneficiari, calcolato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, previa verifica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da effettuare tramite la società ANPAL Servizi Spa;

f) assicurare l'adeguamento della prestazione economica ai fini pensionistici per gli aventi diritto;

g) favorire la collocazione dei lavoratori presso gli enti di appartenenza o, in alternativa, il trasferimento presso altri enti non promotori di progetti LSU, con una distanza massima di trenta chilometri dalla residenza degli interessati;

h) promuovere la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, in deroga ai vincoli previsti per l'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni;

i) attivare la mobilità dei lavoratori presso tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla completa rimozione dal bacino storico nazionale;

l) prevedere la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con un impegno settimanale minimo di trenta ore;

m) garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori socialmente utili attraverso la stipulazione di contratti di lavoro mediante l'utilizzo di risorse proprie degli enti territoriali anche attraverso la cooperazione tra amministrazioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 5 della presente legge, si provvede a carico del Fondo

sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le risorse di provenienza europea, regionale e locale destinate al Fondo per l'occupazione.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.